

Allegato 1 alla lettera COSB/SVIB/1256/GI del 11 dicembre 2009



Allegato 1 alla lettera COSB/SVIB/1256/GI del 11 dicembre 2009

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO AD ESITO DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE

7.6 Corrispettivi per l'uso e la reintegrazione del Gas Strategico

7.6.1 Uso di Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE

Nel caso in cui l'UTENTE abbia prelevato Gas in eccesso rispetto alle proprie disponibilità, tenuto conto delle eventuali compensazioni effettuate di cui al paragrafo 7.7, sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo determinato dall'Autorità, applicato alle quantità di Gas Strategico utilizzate, come risultanti dalla giacenza dell'UTENTE in corrispondenza dell'ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

L'UTENTE è inoltre tenuto – anche in caso di prelievo eccedente le proprie disponibilità che avvenga nel corso di un dato mese – al pagamento:

- a) delle accise sul Gas consumato relativamente all'eccesso di prelievo, attribuite all'UTENTE secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.
- b) del corrispettivo f_{PE} applicato alla massima prestazione in Erogazione associata all'eccesso di prelievo, considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso;
- c) di un corrispettivo, pari alla differenza tra i corrispettivi di vendita e riacquisto determinati dall'Autorità, applicato alla differenza tra la quantità massima di Gas Strategico prelevata in eccesso nel corso del mese e le quantità di Gas Strategico risultanti dalla giacenza dell'UTENTE in corrispondenza dell'ultimo Giorno Gas del mese, comprensive dei consumi attribuiti secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

L'UTENTE, a seguito della ricezione dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) attestanti la ricostituzione, anche parziale, del Gas Strategico precedentemente prelevato dall'UTENTE stesso e fatturato da STOGIT, ha la facoltà di rivendere a STOGIT una quantità di Gas pari a quella ricostituita, al massimo pari a quella prelevata, al netto dei consumi di Iniezione, ad un corrispettivo determinato dall'Autorità.

Decorsi 10 giorni dalla disponibilità dei dati di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) relativi al quarto mese successivo al mese in cui si è registrato il prelievo di Gas Strategico, l'UTENTE decade dalla facoltà di rivendita dei quantitativi di Gas Strategico non ancora re-iniettati a tale data.

L'UTENTE è inoltre tenuto al pagamento dei corrispettivi di Iniezione previsti per il periodo in cui ricostituisce i volumi di Gas Strategico nel Sistema e delle eventuali accise relative ai consumi di Iniezione attribuiti all'UTENTE secondo la procedura di cui all'allegato 1 al presente capitolo 7.

Prelievi di quantitativi di Gas Strategico dell'UTENTE di cui al presente paragrafo 7.6.1, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal MSE, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.6.2-3.





Allegato 1 alla lettera COSB/SVIB/1256/GI del 11 dicembre 2009



7.6.2 Uso di Gas e Capacità di Erogazione degli UTENTI per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE

7.6.2.1 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo cui si riferisce l'autorizzazione

L'UTENTE autorizzato all'erogazione dello stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di stoccaggio e le Capacità di Erogazione di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 14.4 della Deliberazione 119/05. In tali casi, nell'ipotesi in cui si trovi – nel periodo cui si riferisce l'autorizzazione - nella situazione di cui al precedente paragrafo 7.5.1.2, è tenuto al pagamento:

- a) del corrispettivo f_{PE}/5, applicato alla massima Capacità di Erogazione utilizzata in eccesso, nei limiti autorizzati, rispetto alla Capacità di Erogazione di cui dispone.
- b) dei corrispettivi previsti dal paragrafo 7.5.1.2 applicati alla massima Capacità di Erogazione utilizzata in eccesso, oltre i limiti autorizzati, rispetto alla Capacità di Erogazione di cui dispone.

7.6.2.2 <u>Supero della Capacità di Erogazione nel periodo successivo a quello cui si riferisce</u> <u>l'autorizzazione</u>

Per il periodo rimanente della Fase di Erogazione successivo a quello cui si riferisce l'utilizzo autorizzato di Gas e di Capacità di Erogazione di cui al precedente alinea, STOGIT provvederà a calcolare una Capacità di Erogazione (di seguito "Capacità di Erogazione calcolata") sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6 in relazione alla determinazione e pubblicazione dei profili di riduzione della Capacità di Erogazione, considerando una giacenza corrispondente ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07, ovvero, se minore, la giacenza dell'UTENTE aumentata dei quantitativi autorizzati.

Nel caso in cui il termine DS_k di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi un'Erogazione di Gas dell'UTENTE superiore alla "Capacità di Erogazione calcolata", l'UTENTE stesso è tenuto a corrispondere a STOGIT un corrispettivo applicato alla massima differenza, su base mensile, tra DS_k e la "Capacità di Erogazione calcolata", eventualmente maggiorata della capacità su base interrompibile o delle altre Capacità conferite all'UTENTE su base mensile, non considerando i consumi di cui all'allegato 1 al presente capitolo, pari a:

- a) un corrispettivo pari a 2,15 x f_{PE} qualora la Capacità di Erogazione sia utilizzata in eccesso per non più di due Giorni Gas del mese;
- b) un corrispettivo pari a 2,35 x f_{PE} in tutti gli altri casi.

In aggiunta ai corrispettivi di cui ai precedenti punti a) e b) del presente paragrafo, l'UTENTE è tenuta a corrispondere a STOGIT il corrispettivo f_{PE}/5 alla differenza tra la "Capacità di Erogazione calcolata" e la Capacità di Erogazione disponibile.



stogit

Allegato 1 alla lettera COSB/SVIB/1256/GI del 11 dicembre 2009



Nel caso in cui il termine DS_k di cui al precedente paragrafo 7.3.3 punto 3) evidenzi un'Erogazione di Gas dell'UTENTE superiore alla Capacità di Erogazione disponibile ma inferiore alla "Capacità di Erogazione calcolata", l'UTENTE stesso è tenuto a corrispondere a STOGIT un corrispettivo applicato alla massima differenza, su base mensile, tra DS_k e la Capacità di Erogazione disponibile su base continua e interrompibile, non considerando i consumi di cui all'allegato 1 al presente capitolo, pari a $f_{PE}/5$.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al presente paragrafo, l'UTENTE interessato notifica a STOGIT l'avvenuta presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello Stoccaggio Strategico, nonché le relative quantità e capacità. La notifica deve avvenire entro un mese dall'evento che ha determinato l'utilizzo delle proprie disponibilità di gas e capacità per finalità di Stoccaggio Strategico.

7.6.3 Uso di Gas Strategico in assenza di autorizzazione da parte del MSE

Nel caso in cui l'UTENTE, in qualunque GG di un dato mese, eroghi, anche solo contabilmente, Gas in eccesso rispetto alla quantità di Gas di sua proprietà presente nel Sistema e non sia autorizzato a tale prelievo ai sensi di quanto previsto dal DM 26/09/01, sarà tenuto al pagamento, nel caso in cui non abbia effettuato le compensazioni di cui al successivo paragrafo 7.7, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.6.1, di:

- un corrispettivo pari a 3,5 €/GJ applicato, in valore assoluto, al massimo utilizzo del Gas in eccesso registrato nel corso di ciascun mese, ulteriore rispetto ai quantitativi eventualmente autorizzati ai sensi del DM 26/09/01;
- il corrispettivo f_{PE} di cui al precedente paragrafo 7.4, con le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo 7.5.1.2, applicato alla massima Capacità di Erogazione considerando tutti i quantitativi prelevati in eccesso, ulteriore rispetto alla Capacità di Erogazione eventualmente autorizzata ai sensi del DM 26/09/01

STOGIT comunica al MSE e all'Autorità l'eventuale utilizzo non autorizzato di Gas Strategico per i provvedimenti di competenza, secondo quanto previsto all'articolo 7 del DM 26/09/01.

